

STATUTO DEL “CONCERTO COMUNALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO”

ART. 1

E' istituita l'Associazione denominata

“Concerto Comunale di San Giovanni Valdarno”

Piazza della Libertà 1/A, fondata nel 1818, riconosciuta come Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 Luglio 1956 n.1057.

ART. 2

L'associazione è apolitica e non ha fini di lucro.

Essa persegue le seguenti finalità:

- a) promozione e diffusione della cultura musicale;
- b) sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- c) attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
- d) presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- e) organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- f) incentivare scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- g) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale;

- h) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini, aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;
- i) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

ART. 3

Il Concerto Comunale intrattiene storici rapporti con l'Amministrazione del Comune di San Giovanni Valdarno, che ha sempre favorito e facilitato il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 4

Sono Soci coloro che sottoscrivono la tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno.

I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamenti e ne fanno proprie le finalità.

ART. 5

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dall'Assemblea dei Soci, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi per scopo il conseguimento delle finalità associative.

ART. 6

Il patrimonio sociale è formato da tutto quanto appartiene all'Associazione e di quanto gli perverrà in seguito tanto per acquisti a titolo gratuito che per acquisti a titolo oneroso.

Attualmente il patrimonio si compone degli strumenti, delle divise, degli spartiti musicali e dei mobili presenti nella sede sociale.

ART. 7

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

La domanda a Socio da parte di un minorenne dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dall'Assemblea dei Soci.

Le quote associative non sono rivalutabili né in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili.

ART. 8

I Soci hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

ART. 9

Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito.

ART. 10

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie, comunicate a mezzo lettera raccomandata.
- b) per morosità, il Socio che non provvederà al pagamento della quota associativa s'intenderà di diritto escluso dall'Associazione.

c) per espulsione proposta dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dell'Associazione, o che con la condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio (la proposta di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci). Il Socio espulso non può più essere riproposto.

ART. 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci (Ordinaria e Straordinaria);
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

ART. 12

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota annua: nessun Socio potrà essere rappresentato da altri.

Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.

ART. 13

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà normalmente entro il mese di Aprile di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso: dalla data dell'avviso di convocazione il rendiconto consuntivo e il rendiconto preventivo dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci che intendessero consultarli.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta da un decimo degli associati, che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 14

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 giorni prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

ART. 15

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo;
- d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

ART. 16

Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i Soci maggiorenni riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe, è composto da 23 membri e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.

ART. 18

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto;
- c) assumere proposte in merito al comportamento durante l'attività sociale dei Soci aderenti;
- d) proporre gli eventuali provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari verso i Soci;
- e) redigere il regolamento dell'Associazione;
- f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea; curare l'ordinaria amministrazione, proporre le quote associative annue;
- g) fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci (da svolgere almeno una volta l'anno);

h) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.

ART. 19

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga dell'art. 38 del C.C.

ART. 20

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

ART. 21

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, predispone la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

ART. 22

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

ART. 23

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta se non in base a deliberazione della totalità dell'Assemblea dei Soci: in caso di scioglimento

dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

ART. 24

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'ente dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e al Decreto Legislativo del 4 Dicembre 1997, n. 460.